

Quesito n. 1

Le categorie OG6, OG10, OG3, essendo categorie generali, sono interamente scorporabili? quindi non concorrono al raggiungimento del limite massimo di subappalto pari al 30%?

Si chiede, inoltre, se i costi della manodopera non debbano essere soggetti a ribasso (contrariamente da quanto indicato nella lettera d'invito) in quanto vige l.r.03/2010 che definisce detti costi non assoggettabili a ribasso d'asta.

Risposta quesito n. 1

Le categorie OG6 (21,19%) e OG10 (11,74%) sono categorie generali a qualificazione obbligatoria. Essendo di importo superiore al 10% devono essere eseguite da impresa in possesso di adeguata qualificazione. Se l'operatore economico non è in possesso di suddette categorie, deve subappaltarle nella loro totalità (subappalto "qualificante"), fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto o costituire un raggruppamento temporaneo con imprese qualificate. La categoria OG3 è una categoria generale di importo inferiore al 10% ed inferiore ad € 150.000 quindi può essere eseguita dall'operatore economico anche senza qualificazione, in questo caso può essere subappaltata anche in misura inferiore al 100% e l'eventuale subappalto si configura come subappalto "facoltativo". Rimane fermo il principio che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento di cui trattasi non è disciplinato dalla L.R. 21 gennaio 2010, n. 3